

D: All'interno dell'articolo 4 - valore della concessione, è presente la seguente frase:  
"Si precisa che la commissione sarà riconosciuta solo per i prodotti venduti tramite circuiti online, call center e punti vendita. Non sarà riconosciuta alcuna commissione sui prodotti venduti direttamente dalla FISG"

Si chiede se la Federazione abbia previsto ulteriori canali di vendita dei biglietti per l'evento oltre al servizio in gara.

Con la frase in oggetto si indica la possibilità riservata per la FISG di effettuare vendite dirette (es. operatori B2B e/o altri possibili clienti) e su queste il concessionario dovrà offrire il solo servizio tecnico per l'emissione del biglietto.

I soggetti a cui FISG dovesse vendere direttamente i biglietti potranno a loro volta rivenderli a terzi e comunque non potranno, come indicato, essere aggiunte commissioni sui biglietti venduti tramite canali direttamente gestiti dalla FISG.